Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 212/2010 della Commissione del 12 marzo 2010	L 65	16	13.3.2010
►M2	Regolamento (UE) n. 878/2010 della Commissione del 6 ottobre 2010	L 264	1	7.10.2010
►M3	Regolamento (UE) n. 1099/2010 della Commissione del 26 novembre 2010	L 312	9	27.11.2010
►M4	Regolamento (UE) n. 187/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011	L 53	45	26.2.2011
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2011 della Commissione del 4 maggio 2011	L 115	5	5.5.2011
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	15	10.8.2011
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 327	42	9.12.2011
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) n. 294/2012 della Commissione del 3 aprile 2012	L 98	7	4.4.2012
►M9	Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2012 della Commissione del 18 giugno 2012	L 158	2	19.6.2012
►M10	Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2012 della Commissione del 27 settembre 2012	L 263	26	28.9.2012
►M11	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012	L 350	44	20.12.2012
►M12	Regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 della Commissione del 31 gennaio 2013	L 33	2	2.2.2013
►M13	Regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2013 della Commissione del 21 marzo 2013	L 82	47	22.3.2013
►M14	Regolamento di esecuzione (UE) n. 618/2013 della Commissione del 26 giugno 2013	L 175	34	27.6.2013
►M15	Regolamento di esecuzione (UE) n. 925/2013 della Commissione del 25 settembre 2013	L 254	12	26.9.2013
►M16	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013	L 341	35	18.12.2013
►M17	Regolamento di esecuzione (UE) n. 323/2014 della Commissione del 28 marzo 2014	L 95	12	29.3.2014
►M18	Regolamento di esecuzione (UE) n. 718/2014 della Commissione del 27 giugno 2014	L 190	55	28.6.2014

►**M19**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2014 della Commissione del 26 settembre 2014	L 283	32	27.9.2014
►**M20**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1295/2014 della Commissione del 4 dicembre 2014	L 349	33	5.12.2014
►**M21**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/525 della Commissione del 27 marzo 2015	L 84	23	28.3.2015
►**M22**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione del 18 giugno 2015	L 154	8	19.6.2015
►**M23**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1012 della Commissione del 23 giugno 2015	L 162	26	27.6.2015
►**M24**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1607 della Commissione del 24 settembre 2015	L 249	7	25.9.2015
►**M25**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2383 della Commissione del 17 dicembre 2015	L 332	57	18.12.2015
►**M26**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/24 della Commissione dell'8 gennaio 2016	L 8	1	13.1.2016
►**M27**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione dell'8 febbraio 2016	L 32	143	9.2.2016
►**M28**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/443 della Commissione del 23 marzo 2016	L 78	51	24.3.2016
►**M29**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1024 della Commissione del 24 giugno 2016	L 168	1	25.6.2016
►**M30**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2107 della Commissione del 1º dicembre 2016	L 327	50	2.12.2016
►**M31**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione del 2 febbraio 2017	L 29	24	3.2.2017
►**M32**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione del 27 giugno 2017	L 165	29	28.6.2017
►**M33**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2298 della Commissione del 12 dicembre 2017	L 329	26	13.12.2017
►**M34**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/941 della Commissione del 2 luglio 2018	L 166	7	3.7.2018
►**M35**	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1660 della Commissione del 7 novembre 2018	L 278	7	8.11.2018
►**M36**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/35 della Commissione dell'8 gennaio 2019	L 9	77	11.1.2019
►**M37**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/890 della Commissione del 27 maggio 2019	L 142	48	29.5.2019
►**M38**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1249 della Commissione del 22 luglio 2019	L 195	5	23.7.2019
►**M39**	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione del 30 settembre 2019	L 261	1	14.10.2019

Rettificato da:

►**C1**	Rettifica, GU L 219 del 20.8.2010, pag. 23 (669/2009)			

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Aggiornamenti dell'allegato I

Al fine di redigere e modificare regolarmente l'elenco di cui all'allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell'Ufficio alimentare e veterinario;

c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

▼M29

L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente.

▼B

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

▼M39

a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, i cui modelli sono riportati nell'allegato II e nell'allegato III, parte 2, che deve essere completato dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all'articolo 6, nonché dall'autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;

▼B

b) «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all'articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell'allegato I di detto regolamento; ►M34 nel caso di un trasporto marittimo o aereo in cui le partite che entrano nell'Unione in provenienza da un paese terzo sono scaricate per essere poi caricate rispettivamente su un'altra nave o un altro aereo nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio verso un altro porto o aeroporto in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004, quest'ultimo porto o aeroporto è considerato il punto di entrata designato; ◄

c) «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell'allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

Articolo 4

Requisiti minimi per i punti di entrata designati

Fatto salvo l'articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

b) strutture adeguate dove l'autorità competente può effettuare i controlli necessari;

c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l'analisi e all'invio di tali campioni per l'analisi a un laboratorio designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);

d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell'analisi;

f) la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell'analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

▼B

Articolo 5

Elenco dei punti di entrata designati

Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all'allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Articolo 6

Notifica previa delle partite

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

▼M39

Articolo 7 bis

Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico

1. Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a) è conforme al modello di cui all'allegato III, parte 2;

b) è firmato con la firma elettronica dell'operatore responsabile della partita;

c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell'ispettore ufficiale:

 i) al punto di entrata designato; o

 ii) al punto designato per l'importazione; o

 iii) al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

▼M39

d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l'ispettore ufficiale;

e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.

▼B

Articolo 8

Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

1. L'autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;

b) controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell'allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell'autorità competente timbra e firma l'originale di tale documento;

b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

L'originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

L'autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED notifica l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

▼B

Articolo 9

Circostanze particolari

1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

b) i locali soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell'arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

▼M33

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

b) le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

 i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

 ii) le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.

▼B

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

▼B

Articolo 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell'autorità competente:

a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell'analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

Articolo 12

Frazionamento delle partite

Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 8.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.

▼M34

Articolo 13

Non conformità

1. Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell'autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Se l'autorità competente al punto di entrata designato non consente l'introduzione di una partita di mangimi e alimenti elencati nell'allegato I a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.

▼B

Articolo 14

Tasse

1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 15

Presentazione di una relazione alla Commissione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.

▼M29

La relazione è presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni semestre.

▼B

2. La relazione comprende le seguenti informazioni:

a) i dettagli di ogni partita, tra cui:

i) le dimensioni in termini di peso netto della partita;

ii) il paese di origine di ogni partita;

b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi;

c) i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.

▼M36

4. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

▼B

Articolo 16

Modifica della decisione 2006/504/CE

La decisione 2006/504/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

2) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;»

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 17

Abrogazione della decisione 2005/402/CE

La decisione 2005/402/CE è abrogata.

Articolo 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

▼M1

Articolo 19

Misure transitorie

▼M36

1. Fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.

▼M1

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l'elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M38**

ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate ***(Mangimi e alimenti)***	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		**Bolivia (BO)**	Aflatossine	50
— Pepe nero (*Piper*) ***(Alimenti — non tritati né polverizzati)***	ex 0904 11 00	**10**	**Brasile (BR)**	*Salmonella* (2)	20
Bacche di Goji/wolfberry (*Lycium barbarum* L.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)***	ex 0813 40 95; ex 0810 90 75	**10** **10**	**Cina (CN)**	Residui di antiparassitari (3) (4) (5)	20
Peperoni dolci (*Capsicum annuum*) ***(Alimenti — tritati o polverizzati)***	ex 0904 22 00	**11**	**Cina (CN)**	*Salmonella* (2)	20
Tè, anche aromatizzato ***(Alimenti)***	0902		**Cina (CN)**	Residui di antiparassitari (3) (6)	20
Melanzane (*Solanum melongena*) ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	0709 30 00		**Repubblica dominicana (DO)**	Residui di antiparassitari (3)	20
— Peperoni dolci (*Capsicum annuum*) — Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) — Fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis, vigna unguiculata* ssp. *unguiculata)* ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	— 0709 60 10; 0710 80 51 — ex 0709 60 99; ex 0710 80 59 — ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	 **20** **20** **10** **10**	**Repubblica dominicana (DO)**	Residui di antiparassitari (3) (7)	50
— Peperoni dolci (*Capsicum annuum*) — Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	— 0709 60 10; 0710 80 51 — ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	 **20** **20**	**Egitto (EG)**	Residui di antiparassitari (3) (8)	20
Semi di sesamo ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	1207 40 90		**Etiopia (ET)**	*Salmonella* (2)	50

▼**M38**

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Nocciole con guscio — Nocciole sgusciate — Farine, semolini e polveri di nocciole — Nocciole, altrimenti preparate o conservate ***(Alimenti)***	— 0802 21 00 — 0802 22 00 — ex 1106 30 90 — ex 2008 19 19; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99	 **40** **30** **20** **30**	**Georgia (GE)**	Aflatossine	50
Olio di palma ***(Alimenti)***	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	 **90**	**Ghana (GH)**	Coloranti Sudan (9)	50
Gombi (Okra) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	**20** **30**	**India (IN)**	Residui di antiparassitari (3) (10)	10
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	**20** **20**	**India (IN)**	Residui di antiparassitari (3) (11)	20
Fagioli (*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.) ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	0708 20		**Kenya (KE)**	Residui di antiparassitari (3)	5
Sedano da taglio (*Apium graveolens*) ***(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)***	ex 0709 40 00	**20**	**Cambogia (KH)**	Residui di antiparassitari (3) (12)	50
Fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis, vigna unguiculata* ssp. *unguiculata)* ***(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)***	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	**10** **10**	**Cambogia (KH)**	Residui di antiparassitari (3) (13)	50
Rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) ***(Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)***	ex 2001 90 97;	**11; 19**	**Libano (LB)**	Rodammina B	50
Rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) ***(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)***	ex 2005 99 80	**93**	**Libano (LB)**	Rodammina B	50
Peperoni (dolci e altri) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)***	0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00; ex 2008 99 99	 **20** **11; 19** **79**	**Sri Lanka (LK)**	Aflatossine	50

▼**M38**

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate ***(Mangimi e alimenti)***	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		**Madagascar (MG)**	Aflatossine	50
Frutta del jack (*Artocarpus heterophyllus*) ***(Alimenti — freschi)***	ex 0810 90 20	**20**	**Malaysia (MY)**	Residui di antiparassitari (3)	20
Semi di sesamo ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	1207 40 90		**Nigeria (NG)**	Salmonella (2)	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	**20** **20**	**Pakistan (PK)**	Residui di antiparassitari (3)	20
Lamponi ***(Alimenti — congelati)***	ex 0811 20 11; ex 0811 20 19; 0811 20 31	**10** **10**	**Serbia (RS)**	Norovirus	10
Semi di sesamo ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	1207 40 90		**Sudan (SD)**	Salmonella (2)	50
Semi di cocomero (*Egusi, Citrullus* spp.) e prodotti derivati ***(Alimenti)***	ex 1207 70 00; ex 1208 90 00; ex 2008 99 99	**10** **10** **50**	**Sierra Leone (SL)**	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate ***(Mangimi e alimenti)***	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		**Senegal (SN)**	Aflatossine	50
Rape (*Brassica rapa* ssp. *rapa*) ***(Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)***	ex 2001 90 97;	**11; 19**	**Siria (SY)**	Rodammina B	50
Rape (*Brassica rapa* spp. *rapa*) ***(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)***	ex 2005 99 80	**93**	**Siria (SY)**	Rodammina B	50

▼**M38**

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	**20** **20**	**Thailandia (TH)**	Residui di antiparassitari (3) (14)	10
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (15) ***(Alimenti)***	— 0813 10 00 — 2008 50 61		**Turchia (TR)**	Solfiti (16)	10
Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento) ***(Alimenti)***	0806 20		**Turchia (TR)**	Ocratossina A	5
Limoni (*Citrus limon*, *Citrus limonum*) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)***	0805 50 10		**Turchia (TR)**	Residui di antiparassitari (3)	10
Melagrane ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	ex 0810 90 75	**30**	**Turchia (TR)**	Residui di antiparassitari (3) (17)	10
Peperoni dolci (*Capsicum annuum*) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	0709 60 10; 0710 80 51		**Turchia (TR)**	Residui di antiparassitari (3) (18)	10
Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (19) (20) ***(Alimenti)***	ex 1212 99 95	**20**	**Turchia (TR)**	Cianuro	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	**20** **20**	**Uganda (UG)**	Residui di antiparassitari (3)	20
Semi di sesamo ***(Alimenti — freschi o refrigerati)***	1207 40 90		**Uganda (UG)**	Salmonella (2)	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate ***(Mangimi e alimenti)***	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		**Stati Uniti (US)**	Aflatossine	10

▼**M38**

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati — Pistacchi tostati ***(Alimenti)***	— 0802 51 00 — 0802 52 00 — ex 2008 19 13; ex 2008 19 93	 **20** **20**	**Stati Uniti (US)**	Aflatossine	10
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (15) ***(Alimenti)***	— 0813 10 00 — 2008 50 61		**Uzbekistan(UZ)**	Solfiti (16)	50
— Foglie di coriandolo — Basilico (sacro, comune) — Menta — Prezzemolo ***(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)***	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86 — ex 1211 90 86 — ex 0709 99 90	**72** **20** **30** **40**	**Vietnam (VN)**	Residui di antiparassitari (3) (21)	50
Gombi (Okra) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	**20** **30**	**Vietnam (VN)**	Residui di antiparassitari (3) (21)	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (*Capsicum* spp.) ***(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)***	ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	**20** **20**	**Vietnam (VN)**	Residui di antiparassitari (3) (21)	50

(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Metodo di riferimento EN ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, in conformità al protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2.
(3) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).
(4) Residui di amitraz.
(5) Residui di nicotina.
(6) Residui di tolfenpyrad.
(7) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).
(8) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.
(9) Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).
(10) Residui di diafentiuron.
(11) Residui di carbofuran.
(12) Residui di fentoato.
(13) Residui di clorbufam.
(14) Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.
(15) Controlli fisici e d'identità possono essere effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.
(16) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
(17) Residui di procloraz.
(18) Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.
(19) «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
(20) «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(21) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

▼M17

ALLEGATO II

DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

UNIONE EUROPEA — **Documento comune di entrata (DCE)**

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I. 1. Speditore Nome Indirizzo Paese + codice ISO	I. 2. Numero di riferimento del DCE PED Numero di unità del PED	
I. 3. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	I. 4. Responsabile della partita Nome Indirizzo I. 5. Paese di origine + codice ISO	I. 6. Paese di spedizione + codice ISO
I. 7. Importatore Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	I. 8. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	
I. 9. Arrivo al PED (data e ora previste) Data Ora	I. 10. Documenti Numero Data di rilascio	
I. 11. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Identificazione: Riferimento documentale:		
I. 12. Descrizione della merce	I. 13. Codice della merce	I. 14. Peso lordo e netto I. 15. Numero di colli
I. 16. Temperatura Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐		I. 17. Tipo di imballaggio
I. 18. Merce destinata a Consumo umano ☐ Trasformazione ulteriore ☐ Mangimi ☐		
I. 19. Numero del sigillo e numero del container		
I. 20. Per il trasporto verso ☐ Punto di controllo Numero di unità del punto di controllo		I. 21.
I. 22. Per l'importazione ☐		I. 23.
I. 24. Mezzo di trasporto al punto di controllo Vagone ferroviario ☐ Numero di registrazione Aereo ☐ Numero del volo Nave ☐ Nome Veicolo stradale ☐ Numero di targa		
I. 25. Dichiarazione Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.	Luogo e data della dichiarazione Nome del firmatario Firma	

▼M17

UNIONE EUROPEA **Documento comune di entrata (DCE)**

Parte II: decisione relativa alla partita

II.1. Numero di riferimento del DCE	II.2. Riferimento del documento doganale
II.3. Controllo documentale Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐ II. 5. IDONEO per il trasferimento ☐ Punto di controllo Numero d'unità del punto di controllo Partita autorizzata per il trasporto successivo (in attesa degli esami di laboratorio) – partita da non svincolare ☐	II.4. Partita selezionata per controlli materiali Sì ☐ No ☐
II.6. NON IDONEO ☐ 1. Rispedizione ☐ 2. Distruzione ☐ 3. Trasformazione ☐ 4. Impiego per altri fini ☐	II.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale
II.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale ☐ PED Timbro Numero di unità del PED	II.9. Ispettore ufficiale Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell'Unione. Nome (in stampatello) Data Firma
II.10.	II.11.Controllo d'identità Sì ☐ No ☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐
II.12. Controllo materiale Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	II.13. Esami di laboratorio Sì ☐ No ☐ Per la ricerca di: Risultati: Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐
II.14. IDONEO per l'immissione in libera pratica ☐ 1. Consumo umano ☐ 2. Trasformazione ulteriore ☐ 3. Mangimi ☐ 4. Altro ☐	II.15.
II.16. NON IDONEO ☐ 1. Rispedizione ☐ 2. Distruzione ☐ 3. Trasformazione ☐ 4. Impiego per altri fini ☐	II.17. Motivo del rifiuto 1. Certificato mancante o non valido (ove appropriato) ☐ 2. ID: Confusione nei documenti ☐ 3. Problemi di igiene ☐ 4. Contaminazione chimica ☐ 5. Contaminazione microbiologica ☐ 6. Altro ☐
II.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale	
II.19. Partita risigillata Numero del nuovo sigillo	
II. 20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale Timbro	II.21. Ispettore ufficiale Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell'Unione. Nome (in stampatello) Data Firma

Parte III: Controllo

III. 1. Dati relativi alla rispedizione Numero del mezzo di trasporto Vagone ferroviario ☐ Aereo ☐ Nave ☐ Veicolo stradale ☐ Paese di destinazione: + codice ISO Data	
III. 2. Follow up Unità dell'autorità locale competente ☐ Arrivo della partita Sì ☐ No ☐	Corrispondenza della partita Sì ☐ No ☐
III. 3. Ispettore ufficiale Nome (in stampatello) Indirizzo Data	Unità n. Firma Timbro

▼**M17**

Note orientative per la compilazione del DCE

Generale:	compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.
Parte I	**Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.**
Casella I.1.	Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.2.	Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L'operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare.
Casella I.3.	Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.4.	Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell'importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.5.	Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.
Casella I.6.	Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione.
Casella I.7.	Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.8.	Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
Casella I.9.	Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.
Casella I.10.	Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.
Casella I.11.	Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone. Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.
Casella I.12.	Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

▼**M17**

Casella I.13.	Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).
Casella I.14.	Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto. Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l'imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.
Casella I.15.	Numero di colli.
Casella I.16.	Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata.
Casella I.17.	Tipo di imballaggio: precisare il tipo d'imballaggio del prodotto.
Casella I.18.	Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. «Consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, «trasformazione ulteriore» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.
Casella I.19.	Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.
Casella I.20.	Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il PED appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo.
Casella I.21.	Non pertinente.
Casella I.22.	Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell'Unione (articolo 8).
Casella I.23.	Non pertinente.
Casella I.24.	Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato.
Parte II	**Questa parte va compilata dall'autorità competente.**
Casella II.1.	Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.
Casella II.2.	Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.
Casella II.3.	Controllo documentale: da compilare per tutte le partite.
Casella II.4.	L'autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.
Casella II.5.	In seguito a un controllo documentale soddisfacente l'autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d'identità.

▼**M17**

L'autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all'articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio.

Casella II.6. Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7. Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.8. Apporre il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED.

Casella II.9. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED.

Casella II.10. Non pertinente.

Casella II.11. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità.

Casella II.12. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali.

Casella II.13. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell'agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio.

Casella II.14. Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione.

Casella II.15. Non pertinente.

Casella II.16. Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

Casella II.17. Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente.

Casella II.18. Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

▼**M17**

Casella II.19.	Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
Casella II.20.	Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.
Casella II.21.	Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.
Parte III	**Questa parte va compilata dall'autorità competente.**
Casella III.1.	Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.
Casella III.2.	Follow-up: indicare l'unità dell'autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.
Casella III.3.	Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di «rispedizione». Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» o «impiego per altri fini».

▼M39

ALLEGATO III

PARTE 1

Note per la compilazione del documento comune di entrata - Modello 2 (DCE2)

OSSERVAZIONI GENERALI

Salvo indicazioni contrarie, la parte I deve essere compilata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Le parti II e III devono essere compilate dall'autorità competente.

Le voci specificate nella presente parte costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DCE2.

Le copie cartacee di un DCE2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DCE2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DCE2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA	
Casella	**Descrizione**
I.1.	**Speditore/esportatore**
	Indicare il nome e l'indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che spedisce la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.
I.2	**Numero di riferimento DCE**
	È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).
I.3	**Riferimento locale**
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente.
I.4	**Punto di entrata designato**
	Selezionare, a seconda dei casi, il nome del punto di entrata designato (PED) o del punto di controllo.
I.5	**Codice del punto di entrata designato**
	È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PED o al punto di controllo, a seconda dei casi.
I.6	**Destinatario/importatore**
	Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

▼M39

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA	
I.7	**Luogo di destinazione**
	Indicare l'indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.
I.8	**Operatore responsabile della partita**
	È la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie all'autorità competente del PED a nome dell'importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.
I.9	**Documenti di accompagnamento**
	Indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato. Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.
I.10	**Notifica preventiva**
	Indicare la data e l'ora stimate di arrivo della partita al PED o al punto di controllo, a seconda dei casi.
I.11	**Paese di origine**
	È il paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.
I.12	**Non applicabile**
I.13	**Mezzo di trasporto**
	Indicare i dati completi che identificano il mezzo di trasporto all'arrivo: per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e del vagone.
I.14	**Paese di spedizione**
	È il paese terzo in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione.
I.15	**Non applicabile**
I.16	**Condizioni di trasporto**
	Selezionare la temperatura appropriata durante il trasporto.
I.17	**Numero del container/numero del sigillo**
	Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container. Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

▼M39

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA	
I.18	**Certificato come o per**
	Selezionare l'uso previsto della merce, come specificato nel certificato ufficiale (se richiesto) o nel documento commerciale. Barrare la casella appropriata. «Consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico; «Ulteriore trasformazione» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento; «Alimentazione animale» se il prodotto è destinato al consumo animale.
I.19	**Non applicabile**
I.20	**Per il trasferimento verso**
	Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in seguito a un controllo documentale soddisfacente in loco, il PED seleziona questa casella per consentire il trasferimento verso un altro punto di controllo.
I.21	**Per il trasporto successivo**
	Indicare il luogo privilegiato in cui la partita selezionata per i controlli fisici e d'identità sarà trasportata, previa autorizzazione del PED, in attesa dei risultati dei controlli materiali, conformemente all'articolo 8.
I.22	**Non applicabile**
I.23	**Per il mercato interno**
	Barrare la casella se la partita è destinata a essere importata nell'Unione (articolo 8).
I.24	**Non applicabile**
I.25	**Non applicabile**
I.26	**Non applicabile**
I.27	**Mezzo di trasporto in uscita dal PED**
	Selezionare il mezzo di trasporto appropriato in caso di trasferimento verso un punto di controllo o di trasporto successivo (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).
I.28	**Non applicabile**
I.29	**Non applicabile**
I.30	**Non applicabile**
I.31	**Descrizione della partita**
	Fornire una descrizione dettagliata della merce (tra cui il tipo per i mangimi). Utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso). Indicare il tipo di imballaggio.
I.32	**Numero complessivo di imballaggi**
	Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

▼M39

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA	
I.33	**Quantità totale**
	Indicare, a seconda dei casi, il numero di pezzi o il volume.
I.34	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**
	Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l'imballaggio, definito come la massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio. Peso lordo: è il peso totale in chilogrammi, definito come la massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.
I.35	**Dichiarazione**
	La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita. Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.

PARTE II – CONTROLLI	
Casella	**Descrizione**
II.1.	**DCE precedente**
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DCE utilizzato prima del trasferimento verso un punto di controllo o prima del trasporto successivo.
II.2	**Numero di riferimento DCE**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
II.3	**Controllo documentale**
	Da compilare per tutte le partite.
II.4	**Controllo d'identità**
	L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli d'identità.
II.5	**Controllo fisico**
	L'autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli fisici.
II.6	**Esame di laboratorio**
	L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o l'agente patogeno oggetto dell'esame di laboratorio.

▼M39

PARTE II – CONTROLLI	
II.7	**Non applicabile**
II.8	**Non applicabile**
II.9	**Idoneità al trasferimento**
	In seguito a un controllo documentale soddisfacente l'autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di controlli fisici e d'identità.
II.10	**Idoneità al trasporto successivo**
	L'autorità competente del PED indica se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all'articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli d'identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II.4 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.5 va compilata quando sono disponibili i risultati dell'esame di laboratorio.
II.11	**Non applicabile**
II.12	**Idoneità per il mercato interno**
	Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione.
II.13	**Non applicabile**
II.14	**Non applicabile**
II.15	**Non applicabile**
II.16	**Non idoneità**
	Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali.
II.17	**Motivo del rifiuto**
	Barrare la casella corrispondente.
II.18	**Dati relativi alle destinazioni di controllo (caselle II.9, II.10 e II.16)**
	Indicare, se del caso, il numero di riconoscimento e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni in cui è necessario un ulteriore controllo della partita.
II.19	**Partita risigillata**
	Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
II.20	**Identificazione del PED o del punto di controllo**
	Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.

▼M39

PARTE II – CONTROLLI	
II.21	**Funzionario che procede alla certificazione**
	Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo. Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell'Unione.
II.22	**Tariffe delle ispezioni**
	Questa casella può essere compilata per indicare le tariffe delle ispezioni.
II.23	**Riferimento del documento doganale**
	Questa casella può essere utilizzata dai servizi doganali, se del caso.
II.24	**DCE successivo**
	Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DCE utilizzato dopo il trasferimento al punto di controllo o dopo il trasporto successivo.

PARTE III – FOLLOW-UP	
Casella	**Descrizione**
III.1	**DCE precedente**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.
III.2	**Numero di riferimento DCE**
	È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.
III.3	**DCE successivo**
	Indicare il codice alfanumerico di uno o più DCE indicati nella casella II.24.
III.4	**Dati relativi alla rispedizione**
	L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione, non appena noti. L'indicazione del nome del PIF o del PED di uscita è opzionale.
III.5	**Follow-up**
	Indicare l'unità dell'autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di «Distruzione», «Trasformazione» e «Impiego per altri fini» della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.
III.6	**Funzionario che procede alla certificazione**
	In caso di «Rispedizione», la firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di «Distruzione», «Trasformazione» o «Impiego per altri fini».

▼M39

PARTE 2

Modello di DCE2

UNIONE EUROPEA

Documento comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

CODICE QR	**I.2** **Numero di riferimento DCE**	**I.1** **Speditore/esportatore**	
	I.3 **Riferimento locale**	Nome	
	I.4 **Punto di entrata designato**	Indirizzo	
	I.5 **Codice del punto di entrata designato**	Paese	Codice ISO del paese

I.6 **Destinatario/importatore**		**I.7** **Luogo di destinazione**	
Nome		Nome	N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo		Indirizzo	
Paese	Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese
I.8 **Operatore responsabile della partita**		**I.9** **Documenti di accompagnamento**	
Nome		Tipo	Numero
Indirizzo		Nome del firmatario	Paese e data di rilascio
Paese	Codice ISO del paese	Riferimenti del documento commerciale	

I.10 **Notifica preventiva**	Data		Ora
I.13 **Mezzo di trasporto**		**I.11** **Paese di origine**	Codice ISO del paese
☐Aereo ☐Nave ☐Treno ☐Automezzo	Identificazione		
I.14 **Paese di spedizione**		**I.15**	
Paese			
Codice ISO del paese			

I.16 **Condizioni di trasporto**	☐Ambiente	☐Refrigerata	☐Congelata

I.17 **Numero del container/numero del sigillo**			
N. del container	**N. del sigillo**		**Sigillo ufficiale**
			☐

I.18 **Certificato come o per:**	☐Consumo umano	☐Alimentazione animale	☐Altro

I.20 **☐Per il trasferimento verso:**	**Dati relativi alle destinazioni di controllo per le caselle I20 e I.21**
I.21 **☐Per il trasporto successivo:**	
I.23 **☐Per il mercato interno**	

▼**M39**

I.27	**Mezzo di trasporto in uscita dal PED** ☐Aereo ☐Treno Identificazione ☐Nave ☐Automezzo			**I.28**	
I.29					
I.29	**Descrizione delle merci**				
	Codice NC	**Codice TARIC**	**Tipo di imballaggio**	**Numero di imballaggi**	**Peso netto (kg)**
I.32	**Numero complessivo di imballaggi**	**I.33**	**Quantità totale**	**I.34**	**Peso netto/peso lordo totale (kg)**
I.35	**Dichiarazione** Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. Data della dichiarazione Nome del firmatario Firma				

▼M39

UNIONE EUROPEA

Documento comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale

PARTE II – CONTROLLI

II.1	**DCE precedente**		**II.2**	**Numero di riferimento DCE**		**II.24**	**DCE successivo**
II.3	**Controllo documentale**	☐Soddisfacente	☐Non soddisfacente	**II.4**	**Controllo d'identità**	☐Sì ☐Soddisfacente	☐No ☐Non soddisfacente
II.5	**Controllo fisico**	☐Sì ☐Soddisfacente	☐No ☐Non soddisfacente	**II.6**	**Esame di laboratorio**	☐Sì Esame: ☐Sospetto ☐Casuale Risultato dell'esame: ☐In attesa dei risultati	☐No ☐Misure di emergenza ☐Aumento temporaneo dei controlli ☐Soddisfacente ☐Non soddisfacente

Idoneità (caselle II.9-II.12)			**II.18 Dati relativi alle destinazioni di controllo (caselle II.9, II.10 e II.16)**
II.9	**☐Trasferimento verso:**		
II.10	**☐Trasporto successivo:**		
II.12	**☐Mercato interno:**	☐Consumo umano ☐Ulteriore trasformazione ☐Alimentazione animale ☐Altro	
II.16	**☐Non idoneità**	☐Distruzione ☐Rispedizione Entro il (data) ☐Trasformazione ☐Impiego per altri fini	**II.17 Motivo del rifiuto** ☐Documentale ☐Identità ☐Fisico ☐Altro ☐Laboratorio

II.19	**☐Partita risigillata**	Numero del nuovo sigillo

II.20	**Identificazione del PED o del punto di controllo** Timbro	**II.21**	**Ispettore ufficiale** Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell'Unione. Nome e cognome (in stampatello) Data Firma
II.22	**Tariffe delle ispezioni**		

II.23	**Riferimento del documento doganale**

▼M39

UNIONE EUROPEA

Documento comune di entrata
per i mangimi e gli alimenti di origine non animale

PARTE III – FOLLOW-UP

III.1	**DCE precedente**		**III.2**	**Numero di riferimento DCE**	**III.3** **DCE successivo**
III.4	**Dati relativi alla rispedizione**				
	Paese di destinazione		Codice ISO del paese		
	PIF di uscita		Codice dell'unità di controllo		
	Mezzo di trasporto				
	☐Aereo ☐Nave ☐Treno	☐Automezzo ☐Altro	Identificazione		
	Data della rispedizione				
III.5	**Follow-up**				
	☐PIF di uscita ☐PIF della destinazione finale ☐Autorità locale competente		Arrivo della partita:	☐Sì	☐No
			Conformità della partita:	☐Sì	☐No
			Ulteriore destinazione:		Motivi
III.6	**Funzionario che procede alla certificazione**				
	Nome e cognome (in stampatello)				Nome dell'unità
	Indirizzo				Codice dell'unità di controllo
	Data		Timbro		Firma